

Incentivi accertamento tributi: solo con bilancio approvato al 31 dicembre

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/06/2020

L'incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali, previsto dall'art. 1 comma 1091, della Legge n. 145/2018, può essere riconosciuto solo se il bilancio di previsione è stato approvato dall'ente entro il termine previsto dall'art. 163, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ossia entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento: è il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Abruzzo, nella delib. n. 120 del 9 giugno 2020, confermando quanto già affermato dalla sez. reg. contr. Emilia-Romagna nella delib. n. 52/219 e della sez. reg. contr. Lombardia nelle deliberazioni n. 412/2019 e n. 40/2020.

Conseguentemente, non può essere riconosciuto nei casi in cui l'ente delibera il bilancio di previsione entro l'eventuale termine prorogato dal legislatore (come accaduto quest'anno a causa dell'emergenza epidemiologica in atto).

Secondo i giudici, è l'impianto normativo in materia di esercizio provvisorio ad essere di ostacolo al riconoscimento dell'incentivo in discorso. Ed infatti, l'art. 163, comma 1, del TUEL prevede che *"Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato"*; al comma 3 è previsto che, in caso di esercizio provvisorio, *"...non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222"*.

La medesima disciplina limitativa è confermata dal Decreto Legislativo n. 118/2011, al punto 8 dell'allegato 4/2 denominato *"principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*.

La conclusione dei giudici, perciò, trova giustificazione nella circostanza che, durante l'esercizio provvisorio, l'ente si trova ad operare in un regime restrittivo, in cui l'attività gestionale è limitata ad una serie di attività tassativamente indicate, fra le quali non rientrano la previsione e l'erogazione di risorse incentivanti, quale l'incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali.